

OGGETTO: **SETTORE EDILIZIA**
CONTRIBUTI 2015 RIDOTTI DELL'11,50 %

Il decreto ministeriale 1/12/15, pubblicato il 20 gennaio 2016 nella sezione “Pubblicità legale” del sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha confermato, per l'anno 2015, la riduzione – prevista dall'art. 29, comma 2, del d.l. n. 244/1995 (convertito, con modificazioni, in legge n. 341/1995) – dell'11,50% sull'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali che i datori di lavoro esercenti attività edile devono versare all'INPS e all'INAIL per gli operai addetti al lavoro per non meno di 40 ore settimanali (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 17/2015).

Mentre l'INPS deve ancora fornire i chiarimenti relativi agli adempimenti da espletare per usufruire della riduzione di cui si tratta, l'INAIL, con le istruzioni dell'autoliquidazione 2015/2016, il 21 dicembre scorso ha comunicato che:

- si applica alla sola regolazione 2015 (da effettuarsi entro il 16 febbraio 2016);
- compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili;
- non si applica ai datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza;
- per il suo riconoscimento, «gli interessati devono presentare, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni (29 febbraio 2016, ndr), l'apposito “modello autocertificazione sconto edile” riguardante l'assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it»;
- se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono presentare alla Direzione territoriale del lavoro competente l'autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito;
- la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” codice “1” e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.